SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 111

87A8477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 275, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il capo VI con il titolo: «Del personale di amministrazione, di biblioteca, di ragioneria e del personale tecnico e ausiliario» e gli articoli da 125 a 142 compresi sono soppressi e sostituiti come segue:

«*Capo VI*

DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE
DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 125. — L'Università, per l'espletamento dei vari servizi, è suddivisa nei seguenti settori: direzione amministrativa, segreteria studenti, ragioneria, economato, affari generali - protocollo - archivio, ufficio del personale, biblioteca, ufficio tecnico, centro elaborazione dati.

L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e l'assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte con decreto del rettore.

Art. 126. — Per l'espletamento dei vari servizi l'Università si avvale di personale appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali che seguono, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312:

1) *Area funzionale amministrativo-contabile*:

Personale amministrativo:

a) funzionario amministrativo . . qualifica VIII

b) collaboratore amministrativo . » VII

c) assistente amministrativo » VI

d) operatore amministrativo . . . » V

e) agente amministrativo . . . . . » IV

Personale contabile:

a) funzionario contabile qualifica VIII

b) collaboratore contabile » VII

c) assistente contabile. . . . . . . » VI

2) *Area funzionale delle biblioteche*:

a) funzionario di biblioteca. . . . . qualifica VIII

b) collaboratore di biblioteca. . . . » VII

c) assistente bibliotecario . . . . . . » VI

3) *Area funzionale tecnico-scientifica*:

a) funzionario tecnico . . . . qualifica VIII

b) collaboratore tecnico . . . . » VII

c) assistente tecnico . . . . » VI

d) operatore tecnico . . . . » V

e) agente tecnico. . . . . » IV

4) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati*:

a) funzionario di elaborazione dati qualifica VIII

b) collaboratore di elaborazione dati » VII

c) assistente di elaborazione dati » VI

d) operatore di elaborazione dati » V

5) *Area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari*:

Gruppo degli uffici tecnici:

a) funzionario di ufficio tecnico. qualifica VIII

b) collaboratore di ufficio tecnico » VII

c) assistente di ufficio tecnico . . » VI

d) operatore di ufficio tecnico. . » V

Gruppo delle stamperie:

a) capo di centro stampa qualifica VII

b) assistente poligrafico. . . . . . » VI

c) operatore poligrafico. . . . . . » V

d) agente di stamperia . . . . . . » IV

Gruppo dei servizi ausiliari generali:

a) operatore centralinista. . . . . qualifica V

b) agente dei servizi ausiliari » IV

c) bidello . . . . » III

Al personale suddetto competono le mansioni previste dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e definite nelle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente dell'Università di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, allegato *B*.

Le funzioni di direttore amministrativo sono esercitate dal primo dirigente che consegue tale qualifica con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 133.

Le funzioni di economo sono affidate con decreto del rettore, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati appartenenti all'VIII qualifica, con profilo professionale di funzionario contabile.

Le funzioni di economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

L'impiegato cui sono affidate le funzioni di economo è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

L'economo deve prestare una cauzione, la determinazione del cui importo è demandato al consiglio di amministrazione, qualora sia incaricato del servizio di cassa.

Art. 127. — I ruoli organici del personale dell'Università, di cui al presente capo, sono stabiliti dalla tabella *C* annessa al presente statuto.

Art. 128. — Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione in carriera e il trattamento economico del personale di cui al precedente articolo si osservano le norme del presente statuto nonché, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per il personale delle Università statali di qualifica e profilo professionale corrispondenti.

Al trattamento di previdenza e di assistenza del predetto personale sarà provveduto nei modi indicati negli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Università.

Art. 129. — Per i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici e riservati di accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali di cui all'art. 126, le prove di esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità relative allo svolgimento dei concorsi stessi, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983.

Art. 130. — La commissione giudicatrice, espletate le prove del concorso, formula la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il rettore, a seguito di approvazione degli atti da parte del consiglio di amministrazione, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le qualifiche VII e superiori, ed il quinto per le altre qualifiche.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 131. — Per quanto concerne la nomina ed il periodo di prova dei vincitori del concorso vigono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato.

Art. 132. — Per quanto concerne i doveri, le responsabilità e i diritti dell'impiegato vigono, in quanto applicabili, le norme previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato e comunque per il corrispondente personale delle università statali.

Art. 133. — Per le declaratorie delle qualifiche funzionali del personale di cui all'art. 126, i correlativi profili professionali, le riserve per i posti dei candidati ai concorsi già in servizio e provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore, si fa riferimento alla normativa in vigore per il personale non docente delle università statali ed in particolare all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

La qualifica di primo dirigente è conferita con le modalità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il secondo livello nell'ambito della funzione di primo dirigente si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica».

Il capo IX con il titolo «Norme finali e transitorie» e gli articoli da 160 a 163 compresi sono soppressi e sostituiti come segue:

«*Capo IX*

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 160. — Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle norme in vigore per le università e gli istituti superiori statali in applicazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; del regolamento generale degli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; delle disposizioni sull'ordinamento didattico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali nonché alle qualifiche superiori all'ottava, che eventualmente venissero istituite nel comparto universitario, alla determinazione dei relativi posti di funzione e alle modalità di conferimento, si applicano le norme vigenti al medesimo titolo nelle università statali.

Art. 161. — Presso l'Università degli studi di Urbino è costituita apposita commissione per il personale con la medesima composizione e con le stesse competenze indicate nell'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808».

Il titolo «Tabelle organiche del personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e ausiliario» e le tabelle: *C, D, E, E*-bis, *F, G, H, I* e *L*, sono soppressi e sostituiti come segue:

«TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO.

Tabella C

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Livello di funzione	Qualifica	Numero dei posti
E	Primo dirigente	1

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

1) *Area funzionale amministrativo-contabile*:

Personale amministrativo:

Qualifica	VIII	15
»	VII	24
»	VI	26
»	V	12
»	IV	13

Personale contabile:

Qualifica	VIII	3
»	VII	3
»	VI	6

2) *Area funzionale delle biblioteche*:

Qualifica	VIII	4
»	VII	5
»	VI	11

3) *Area funzionale tecnico-scientifica*:

Qualifica	VIII	11
»	VII	17
»	VI	45
»	V	25
»	IV	15

4) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati*:

Qualifica	VIII	1
»	VII	5
»	VI	3
»	V	3

5) *Area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari*:

Gruppo degli uffici tecnici:

Qualifica	VIII	1
»	VII	2
»	VI	2
»	V	1

Gruppo delle stamperie:

Qualifica	VII	1
»	VI	5
»	V	1
»	IV	1

Gruppo dei servizi ausiliari generali:

Qualifica	V	5
»	IV	8
»	III	81».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 99

87A8770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1987, n. 410.

Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 11, comma 4, della stessa legge, che prevede la emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui allo stesso articolo e per la verifica periodica della persistenza dei requisiti stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, recante norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 — nei successivi articoli indicata «la legge» senza ulteriori specificazioni — devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.

2. Le domande devono pervenire entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi.

3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre la domanda prescritta

Art. 2.

Documentazione

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;

2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;

3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;

4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;

5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;

6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);

7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;

b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;

c) nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costitutita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi,

con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;

d) il palinsesto dei programmi trasmessi, reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera *a*). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria.

2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettre *a*), *b*), e *c*) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, sempreché non siano intervenute variazioni.

3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:

a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'art. 2217 del codice civile);

b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;

c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'aert. 9, comma 6, della legge.

4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attività caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.

5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.

Art. 3.

Controlli

1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11, comma 2, della legge, sono tenute:

a) alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;

c) per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto *a*) per la durata di un anno;

c) all'istituzione del registro di cui al comma 1, lettera *e*), dell'art. 2;

2. Le imprese devono consentire agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'accesso ai locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica, da effettuare anche presso gli uffici del Servizio, delle registrazioni di cui al comma 1.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno in corso, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

4. È in facoltà del Servizio disporre ulteriori controlli saltuari senza preavviso.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle provvidenze

1. Il Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare annualmente ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 della legge, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione sonora aventi diritto alle riduzioni previste; ad erogare le somme relative al rimborso di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 1; ad erogare altresì i contributi di cui al comma 2 del citato art. 11, previo parere di una commissione così composta:

un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;

un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

il capo del Servizio editoria della predetta Direzione generale;

quattro esperti del settore od operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un esperto od operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

un esperto del settore radioelettrico, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.

3. A cura del Servizio dell'editoria verrà data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.

Art. 5.

Agenzie di informazione

1. Il rimborso previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicato negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti.

2. I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).

Art. 6.

Accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

1. Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge abbiano iniziato l'attività relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1° gennaio 1986, si provvede all'erogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attività.

2. Qualora la società o l'imprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per l'ammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra società o al conferimento dell'azienda in società, le provvidenze anzidette sono erogate alla società incorporante o alla società cui l'azienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all'anno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui all'art. 2. La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale è in corso.

2. L'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 11 della legge è comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dall'art. 2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 settembte 1987

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) dispone all'art. 11 quanto segue:

«Art. 11 (*Contributi ad imprese radiofoniche di informazione*). — 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1986:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica tasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-90 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

Nota all'art. 2, comma 2, lettera a):

La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Il relativo art. 4 così dispone:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Note all'art. 2, comma 1, lettera c):

— Per quanto riguarda l'art. 4 della legge n. 15/1968 si veda la nota precedente.

— Il testo aggiornato del quarto comma dell'art. 6 (cooperative giornalistiche) della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente: «Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi».

Nota all'art. 2, comma 3, lettera a):

L'art. 2217 del codice civile così dispone:

«Art. 2217 (*Redazione dell'inventario*). — L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione».

Note all'art. 2, comma 3, lettera b):

— Il D.P.R. n. 136/1975 reca attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. Il testo del relativo art. 8 è il seguente:

«Art. 8 (*Albo speciale delle società di revisione*). — La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Nell'albo speciale possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti:

1) per tutti i tipi di società, l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività;

2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: *a)* da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; *b)* da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13;

3) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell'art. 2296 del codice civile;

4) per le società con soci illimitatamente responsabili: *a)* la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; *b)* deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione;

5) per le società a responsabilità limitata o per azioni il capitale sociale non può essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: *a)* istituti di credito di diritto pubblico; *b)* banche di interesse nazionale; *c)* istituti, anche se costituiti in forma di società per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:

a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attività di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di società costituite in conformità della legge di uno degli Stati membri della Comunità economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220;

b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attività di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attività;

c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione.

Le società estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attività di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

Le azioni della società di revisione costituita sotto forma di società per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata.

Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della società dall'albo speciale.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci, o amministratori delle società di revisione iscritte nell'albo speciale.

I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di società di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la società di revisione.

Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

— *Il testo dell'art. 9 del succitato decreto è il seguente:*

«Art. 9 *(Iscrizione nell'albo speciale)*. — L'iscrizione delle società di revisione nell'albo speciale è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società.

Dell'iscrizione nell'albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).

I provvedimenti della Commissione che negano l'iscrizione devono essere motivati, notificati alla società e comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono a carico della società richiedente, secondo tariffe che sono determinate dalla Commissione».

Note all'art. 2, comma 3, lettera c):

— Per quanto riguarda l'art. 4 della legge n. 15/1968 si veda la nota all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

— L'art. 9 della legge n. 67/1987 reca modalità per la concessione di contributi ad imprese editrici di particolare valore. Al comma 6 si dispone quanto segue:

«6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie».

Nota all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1:

Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987 si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 1:

Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987 si veda la nota all'art. 1, comma 1. Il testo degli articoli 16 e 17 della medesima legge è il seguente:

«Art. 16 *(Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale)*. — 1. I contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo art. 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.

6. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

Art. 17 *(Contributi alle altre agenzie di stampa)*. — 1. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'art. 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni è ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari.

3. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture».

Nota al titolo e al comma 1 dell'art. 6 e al comma 2 dell'art. 7.

Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 67/1987 si veda la nota all'art. 1, comma 1.

87G0619

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 29 settembre 1987.

Ulteriori modificazioni all'ordinanza n. 76/219/ZA del 6 aprile 1987 concernente il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 2/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Viste le ordinanze emanate dai Ministri designati o delegati n. 5/219/ZA del 23 luglio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 10 agosto 1984, n. 8/219/ZA del 7 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1984, n. 16/219/ZA del 10 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 otttobre 1984, n. 18/219/ZA del 19 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984, n. 20/219/ZA del 2 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, n. 21/219/ZA dell'8 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984, e n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985, concernente il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista l'ordinanza n. 1/Pres. del 19 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987, con la quale il prefetto di prima classe ing. Elveno Pastorelli è stato nominato capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuta necessaria la partecipazione del capo dell'ufficio speciale alle riunioni del comitato in parola;

Ravvisata l'opportunità di continuare ad avvalersi dell'esperienza maturata in materia dal prefetto di prima classe in quiescenza ing. Alessandro Giomi, gia capo dell'ufficio speciale di cui sopra;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dalla data della presente ordinanza, entrano a far parte del comitato consultivo di cui in premessa:

1) il prefetto di prima classe ing. Elveno Pastorelli quale capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

2) il prefetto di prima classe in quiescenza ing. Alessandro Giomi in qualità di esperto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1987

Il Presidente: GORIA

87A8883

ORDINANZA 29 settembre 1987.

Modificazioni all'ordinanza n. 76/219/ZA del 25 marzo 1987 concernente la commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 3/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Vista l'ordinanza n. 73/219/ZA in data 25 marzo 1987 del Ministro delegato con la quale è stata costituita la commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista l'ordinanza n. 1/Pres. in data 19 settembre 1987, con la quale il prefetto di prima classe ing. Elveno Pastorelli è stato conferito l'incarico di capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuta necessaria la partecipazione del capo dell'ufficio speciale alle riunioni della predetta commissione consultiva;

Ravvisata l'opportunità di continuare ad avvalersi del prefetto di prima classe in quiescenza ing. Alessandro Giomi, già capo dell'ufficio speciale sopra specificato;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di integrare la commissione in parola con il dott. Basilio Puoti, dirigente generale del Tesoro in posizione di fuori ruolo presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di prima classe ing. Elveno Pastorelli, quale capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entra a far parte della commissione consultiva di cui in premessa.

2. L'ing. Alessandro Giomi, prefetto di prima classe in quiescenza, continua a far parte della commissione citata in qualità di esperto.

3. Il dott. Basilio Puoti, dirigente generale del Tesoro in posizione di fuori ruolo presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entra a far parte della commissione consultiva di cui in premessa.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 decorrono dalla data della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1987

Il Presidente: GORIA

87A8884

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° luglio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1987, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 235, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° luglio 1987;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 25 giugno 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 427533 del 25 giugno 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° luglio 1987, ammonta a nominali lire 3.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 235

87A8814

DECRETO 8 settembre 1987.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 20 luglio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1987, registro n. 226 Tesoro, foglio n. 192, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 20 luglio 1987;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 10 luglio 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 427736 del 10 luglio 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 20 luglio 1987, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 242

87A8813

DECRETO 25 settembre 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1987, al prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 1° e il 7 ottobre 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1988, è pari al 12 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di luglio e agosto precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1988 e l'ultima il 1° ottobre 1994.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge n. 556.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1994, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° ottobre 1987 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 25 ottobre 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1994» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1994» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1994» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva, mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 133

87A8773

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 settembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 23 aprile 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro-Squillace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro-Squillace, avente sede in Catanzaro;

Ritenuta la necessità di rettificare due date erroneamente riportate in detto provvedimento;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento richiamato in narrativa:

la data del decreto ministeriale 12 gennaio 1987, di cui al quarto comma delle premesse ed agli altri articoli 6 e 7 del dispositivo, viene rettificata in 30 luglio 1986;

la data di pubblicazione di detto decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* indicata al quarto comma delle premesse nel 26 gennaio 1987, è rettificata in 19 settembre 1986.

Roma, addì 10 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8774

DECRETO 10 settembre 1987.

Rettifica ai decreti ministeriali 20 dicembre 1985 e 14 luglio 1986 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cassano Jonio e l'elencazione dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella stessa diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cassano Jonio, avente sede in Cassano allo Jonio, e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 14 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella predetta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 17 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987, con il quale la denominazione e la sede della predetta diocesi sono state rettificate in Cassano all'Jonio;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano decreta la modifica in tali termini della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

A parziale modifica dei richiamati decreti ministeriali 20 dicembre 1985 e 14 luglio 1986 la denominazione, la sede e l'intestazione dello statuto afferenti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di cui in narrativa ed ogni riferimento alla denominazione e sede della diocesi vengono rettificate in Cassano all'Jonio.

Roma, addì 10 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8775

DECRETO 19 settembre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 29 agosto 1986 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1986, 13 ottobre 1986 e 23 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti in dette diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, avente sede in Cerignola (Foggia);

Visto il provvedimento in data 2 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Cerignola-Ascoli Satriano decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, avente sede in Cerignola (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 2 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 29 agosto 1986 e 6 aprile 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque, denominati, di cui ai decreti ministeriali 29 agosto 1986 e 6 aprile 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano pe il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8753

DECRETO 19 settembre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Avezzano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Marsi e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella predetta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avezzano, avente sede in Avezzano (L'Aquila);

Visto il provvedimento in data 30 giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Avezzano decreta la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Avezzano, avente sede in Avezzano (L'Aquila).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 30 giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Avezzano acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi dei Marsi.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 10 marzo 1987 citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Avezzano succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque, denominati, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1987 citato in narrativa;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi dei Marsi.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8754

DECRETO 19 settembre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ferrara-Comacchio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ferrara e di Comacchio e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 28 agosto 1986 e 10 marzo 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986 e 25 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ferrara-Comacchio, avente sede in Ferrara;

Visto il provvedimento in data 24 giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Ferrara-Comacchio decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ferrara-Comacchio, avente sede in Ferrara.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 12 giugno 1987 e composto di ventitre articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ferrara-Comacchio acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ferrara e di Comacchio.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ferrara e di Comacchio.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 28 agosto 1986 e 10 marzo 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ferrara-Comacchio succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 28 agosto 1986 e 10 marzo 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ferrara e di Comacchio.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8755

DECRETO 19 settembre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di S. Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Montalto e di Ripatransone-S. Benedetto del Tronto e ne venne approvato lo statuto.

con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, avente sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Visto il provvedimento in data 1° luglio 1987, con il quale il vescovo diocesano di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, avente sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 1° luglio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Moltalto e di Ripatransone-S. Benedetto del Tronto.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Montalto e di Ripatransone-S. Benedetto del Tronto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 24 gennaio 1987, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1987, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Montalto e di Ripatransone-S. Benedetto del Tronto.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8756

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 luglio 1987.

Dichiarazione di «opere destinate alla difesa militare e soggette a speciali misure di sicurezza» nei confronti delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 luglio 1926, n. 1178, recante norme sull'ordinamento della regia marina;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, e successive modifiche, recanti norme sull'ordinamento della categoria «servizi portuali» del Corpo equipaggi militari marittimi;

Visti il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

Accertata l'esigenza di dare immediata attuazione al programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici del Ministero della marina mercantile, di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1985 che ha approvato il programma quadriennale suddetto;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 agosto 1982 prot. n. USA/14066/1LL.PP. 1976 e 3 maggio 1985 prot. n. 140-66/15/76 concernenti l'applicazione dell'art. 5, lettera *e*), della legge 8 agosto 1977, n. 584;

Sulla proposta dell'organo tecnico di questo Ministero - Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

Sentito l'organo centrale di sicurezza del Ministero;

Decreta:

Le infrastrutture di cui al programma quadriennale citato in premessa, in quanto destinate ad ospitare personale incaricato di compiti legati alla sicurezza e difesa nazionale e ad attività di polizia sono da considerarsi, anche ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, opere destinate alla difesa militare e sono dichiarate soggette a speciali misure di sicurezza ai fini dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, *n. 584*.

Roma, addì 8 luglio 1987

Il Ministro: DEGAN

87A8752

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 1185/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987;

Vista la richiesta dell'ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia n. 5056/2 del 2 settembre 1987 che richiedeva, per l'anno in corso, un prolungamento dell'intervento d'emergenza per ulteriori trenta giorni e per un costo aggiuntivo di 150 milioni;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È affidata all'ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di portata di un mc/sec all'ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in località Parco Marchese.

Art. 2.

L'ente irrigazione Puglia e Lucania dovrà adottare tutte le cautele e le precauzioni necessarie per non ingenerare fenomeni di moto vario nella condotta adduttrice e tutti gli interventi di sorveglianza negli organi di manovra.

Art. 3.

Il consorzio per la costruzione dell'acquedotto del Sinni provvederà a mettere immediatamente a disposizione dell'ente irrigazione Puglia e Lucania un proprio tecnico per la constatazione delle operazioni che saranno effettuate per consentire l'aumento di portata di cui al precedente art. 1 e per tutte le eventuali altre operazioni richieste dal predetto ente.

Art. 4.

È autorizzata a carico del fondo della protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 150.000.000 per le necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1987

Il Ministro: GÀSPARI

87A8816

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.

Il 27 luglio 1987, in base ad autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato depositato a Parigi, presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), lo strumento di ratifica del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 6(2) il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 27 luglio 1987.

87A8783

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Expo Detergo '87 - Mostra specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessuti e affini in genere, che avrà luogo a Milano dall'8 ottobre al 12 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Microelettronica (Mostra dell'elettronica industriale e applicazioni informatiche, telecomunicazioni civili e sicurezza), che avrà luogo a Vicenza dall'8 ottobre all'11 ottobre 1987.

87A8590

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata
per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferradriatica*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno), a decorrere dal 26 giugno 1985:
periodo: dal 30 dicembre 1986 al 27 giugno 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 25 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), a a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sedi*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimenti di Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:
periodo: dal 17 maggio 1987 al 12 novembre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 23 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1985:
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1983.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società Agricola calabrese*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, a decorrere dal 1° settembre 1984:
periodo: dal 29 agosto 1986 al 24 febbraio 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese* con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, a decorrere dal 1° settembre 1984:
periodo: dal 25 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), a decorrere dal 15 novembre 1985:
periodo: dal 17 maggio 1987 al 12 novembre 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mobilificio De Dominicis Miro*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 13 marzo 1985:
periodo: dal 12 giugno 1987 all'8 dicembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 14 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Trali*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 20 settembre 1985:
periodo: dal 25 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 14 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 27 agosto 1985:
periodo: dal 2 settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Officine meccaniche Ponti & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 22 ottobre 1985:
periodo: dal 27 aprile 1987 al 23 ottobre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Continer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 12 maggio 1987 al 7 novembre 1987;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olympo*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 30 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olympo*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 24 luglio 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Flood italiana*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 24 ottobre 1985:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 23 ottobre 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Technology Munifacturing*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 10 novembre 1985:

periodo: dal 14 maggio 1987 al 9 novembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 29 ottobre 1983 al 31 gennaio 1984;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1986, punto 52).

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 1° febbraio 1984 al 1° maggio 1984;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1986, punto 53).

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 2 maggio 1984 al 28 ottobre 1984;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1986, punto 22).

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 29 ottobre 1984 al 26 aprile 1985;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1986, punto 23).

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 27 aprile 1983:

periodo: dal 27 aprile 1985 al 23 ottobre 1985;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 2 dicembre 1985:

periodo: dal 7 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, abbigliamento, maglieria, operanti in provincia di Ancona, a decorrere dal 21 maggio 1985:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 21 maggio 1987;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

24 Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 2 gennaio 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

25 Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 3 gennaio 1986 al 2 aprile 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

26 Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 3 aprile 1986 al 29 settembre 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

27 Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 16 gennaio 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editor*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 agosto 1983:

periodo: dal 25 febbraio 1984 al 30 maggio 1984;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editor*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 agosto 1983:

periodo: dal 31 maggio 1984 al 28 agosto 1984;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editor*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 agosto 1983:

periodo: dal 29 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editor*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 agosto 1983:

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 23 agosto 1985;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editor*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 agosto 1983:

periodo: dal 24 agosto 1985 al 19 febbraio 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cuma Sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1986:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 10 novembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.B.S. Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone), a decorrere dal 3 giugno 1986:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 4 dicembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), a decorrere dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 28 settembre 1986 al 26 marzo 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimento di Fredosa (Alessandria), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 18 gennaio 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Giuga*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1985 al 4 aprile 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 17 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Giuga*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1985:

periodo: dal 5 aprile 1986 al 3 luglio 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 17 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Giuga*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1985:

periodo: dal 4 luglio 1986 al 30 dicembre 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 17 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Giuga*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 17 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Effe.Bi. meccanica*, con sede in Ala (Trento) e stabilimento di Ala (Trento), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dall'11 ottobre 1986 all'8 aprile 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sp.An.*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo), a decorrere dal 15 giugno 1986:

periodo: dall'11 giugno 1987 al 7 dicembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 4 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Motomar cantieri navali* con sede in Lavagna (Genova) e stabilimento di Lavagna (Genova), a decorrere dall'11 febbraio 1986:

periodo: dal 15 agosto 1986 al 17 novembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Motomar cantieri navali*, con sede in Lavagna (Genova) e stabilimento di Lavagna (Genova), a decorrere dall'11 febbraio 1986:

periodo: dal 18 novembre 1986 al 15 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Martiny Ettore*, con sede in Torino e filiale di Napoli, a decorrere dal 3 agosto 1985:

periodo: dal 4 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Model Racing*, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Rimini (Forlì), Roma e Solara (Milano), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 10 settembre 1986 al 17 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Model Racing*, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Rimini (Forlì), Roma e Solara (Milano), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 18 dicembre 1986 al 17 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 dicembre 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1986 al 16 giugno 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. F.lli Audi Grivetta*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino), a decorrere dal 30 settembre 1985:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 3 aprile 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Il Fabbricone*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dal 22 agosto 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1987 al 26 maggio 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Il Fabbricone*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dal 22 agosto 1986:

periodo: dal 27 maggio 1987 al 24 agosto 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filgomma*, con sede in Capannori Lunata (Lucca) e stabilimento di Capannori Lunata (Lucca), a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 20 gennaio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filgomma*, con sede in Capannori Lunata (Lucca) e stabilimento di Capannori Lunata (Lucca), a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 21 gennaio 1987 al 20 aprile 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), a decorrere dal 20 settembre 1986:

periodo: dal 21 marzo 1987 al 23 giugno 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), a decorrere dal 20 settembre 1986:

periodo: dal 24 giugno 1987 al 21 settembre 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Acme*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 27 maggio 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 luglio 1980;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Acme*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 28 maggio 1987 al 25 agosto 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 luglio 1980;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Osimi Frigerio*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano), a decorrere dal 30 gennaio 1985:

periodo: dal 3 agosto 1985 al 5 novembre 1985;
CIPI 10 novembre 1981: dal 13 aprile 1981;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Osimi Frigerio*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano), a decorrere dal 30 gennaio 1985:

periodo: dal 6 novembre 1985 al 3 febbraio 1986;
CIPI 10 novembre 1981: dal 13 aprile 1981;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Osimi Frigerio*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano), a decorrere dal 30 gennaio 1985:

periodo: dal 4 febbraio 1986 al 2 agosto 1986;
CIPI 10 novembre 1981: dal 13 aprile 1981;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Osimi Frigerio*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano), a decorrere dal 30 gennaio 1985:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 10 novembre 1981: dal 13 aprile 1981;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), a decorrere dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 4 dicembre 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), a decorrere dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1986 al 4 marzo 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 4 maggio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 5 maggio 1987 al 2 agosto 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 31 marzo 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Zerboni Brocce*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 maggio 1986:

periodo: dal 29 novembre 1986 al 3 marzo 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Zerboni Brocce*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 maggio 1986:

periodo: dal 4 marzo 1987 al 1° giugno 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova O.M.T.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 10 maggio 1986:

periodo: dall'11 novembre 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova O.M.T.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 10 maggio 1986:

periodo: dal 14 febbraio 1987 al 14 maggio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fer*, con sede in Bagnasco (Cuneo) e stabilimento di Bagnasco (Cuneo), a decorrere dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 9 settembre 1986 al 12 dicembre 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fer*, con sede in Bagnasco (Cuneo) e stabilimento di Bagnasco (Cuneo), a decorrere dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 13 dicembre 1986 al 12 marzo 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Marietti coltelleria*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 25 novembre 1986 al 27 febbraio 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Marietti coltelleria*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 28 febbraio 1987 al 28 maggio 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pali Adriano*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dall'8 aprile 1986 all'11 luglio 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pali Adriano*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 12 luglio 1986 al 9 ottobre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pali Adriano*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1986 al 7 aprile 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pali Adriano*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dall'8 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 13 aprile 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 17 luglio 1987 al 14 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fama*, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno), a decorrere dal 18 settembre 1986:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 22 giugno 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fama*, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno), a decorrere dal 18 settembre 1986:

periodo: dal 23 giugno 1987 al 2 settembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Retam Sud*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 ottobre 1986:

periodo: dal 5 aprile 1987 all'8 luglio 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Retam Sud*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 ottobre 1986:

periodo: dal 9 luglio 1987 al 7 ottobre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Zincheria friulana*, con sede in Venzone (Udine) e stabilimento di Venzone (Udine), a decorrere dal 22 gennaio 1985:

periodo: dal 24 luglio 1985 al 28 ottobre 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Zincheria friulana*, con sede in Venzone (Udine) e stabilimento di Venzone (Udine), a decorrere dal 22 gennaio 1985:

periodo: dal 29 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), a decorrere dal 25 ottobre 1986:

periodo: dal 28 aprile 1987 al 31 luglio 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), a decorrere dal 25 ottobre 1986:

periodo: dal 1° agosto 1987 al 29 ottobre 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Martiny*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 4 giugno 1986:

periodo: dal 6 dicembre 1986 al 10 marzo 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Martiny*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 4 giugno 1986:

periodo: dall'11 marzo 1987 all'8 giugno 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samplast*, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) e stabilimento di Tagliacozzo (L'Aquila), a decorrere dal 28 settembre 1986:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 4 luglio 1987;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

95) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samplast*, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) e stabilimento di Tagliacozzo (L'Aquila), a decorrere dal 28 settembre 1986:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 2 ottobre 1987;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

96) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 28 settembre 1986:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 4 luglio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

97) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 28 settembre 1986:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 2 ottobre 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

98) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 23 gennaio 1987 al 27 aprile 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale.

99) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 28 aprile 1987 al 26 luglio 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale.

100) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Parvaform*, con sede in Montanaro (Torino) e stabilimento di Montanaro (Torino), a decorrere dal 24 agosto 1986:

periodo: dal 25 febbraio 1987 al 30 maggio 1987;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

101) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Parvaform*, con sede in Montanaro (Torino) e stabilimento di Montanaro (Torino), a decorrere dal 24 agosto 1986:

periodo: dal 31 maggio 1987 al 28 agosto 1987;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

102) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 13 aprile 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

103) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 17 luglio 1987 al 14 ottobre 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

104) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nambrone Le Fonti*, con sede in Carisolo (Trento) e stabilimento di Carisolo (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 3 luglio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

105) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nambrone Le Fonti*, con sede in Carisolo (Trento) e stabilimento di Carisolo (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 4 luglio 1987 al 1° ottobre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

106) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venanzetti Vibrazioni*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 22 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

107) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venanzetti Vibrazioni*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 novembre 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

108) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venanzetti Vibrazioni*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 20 febbraio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

109) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fabbrica sciallerie Nembri*, con sede in Carugo (Como) e stabilimento di Carugo (Como), a decorrere dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 1° aprile 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

110) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fabbrica sciallerie Nembri*, con sede in Carugo (Como) e stabilimento di Carugo (Como), a decorrere dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 2 aprile 1987 al 3 giugno 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

111) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Delicia*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dall'8 aprile 1987 all'11 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

112) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Delicia*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 12 luglio 1987 al 9 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

113) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Princic*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 26 settembre 1986:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

114) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Princic*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 26 settembre 1986:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

115) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 31 ottobre 1986 al 2 febbraio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

116) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 3 febbraio 1987 al 3 maggio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

117) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 10 novembre 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 15 maggio 1980 e CIPI 18 dicembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

118) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria tessile C 40 moda casa*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 27 agosto 1986:

periodo: dal 28 febbraio 1987 al 29 maggio 1987;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

119) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria tessile C 40 moda casa*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 27 agosto 1986:

periodo: dal 30 maggio 1987 al 27 agosto 1987;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

120) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria filati tessuti Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Ghemme (Novara), a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 18 novembre 1986 al 20 febbraio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

121) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria filati tessuti Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Ghemme (Novara), a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1987 al 21 maggio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

122) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Victor cuoio shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), a decorrere dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 25 aprile 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

123) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Victor cuoio shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), a decorrere dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 29 luglio 1987 al 26 ottobre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

124) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Spida*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 18 giugno 1978:

periodo: dal 21 marzo 1981 al 16 settembre 1981;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 febbraio 1979.

125) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tomassi mobili*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimenti di Broccostella (Frosinone) e Sora (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1980:

periodo: dal 25 luglio 1986 al 20 gennaio 1987;
CIPI 24 luglio 1979: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 settembre 1981.

126) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tomassi mobili*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimenti di Broccostella (Frosinone) e Sora (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1980:

periodo: dal 21 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
CIPI 24 luglio 1979: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 settembre 1981.

127) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Maricchiolo Salvatore*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania), a decorrere dal 28 aprile 1980:

periodo: dal 27 gennaio 1982 al 26 aprile 1982;
CIPI 29 aprile 1980: dal 29 gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 settembre 1981.

128) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 21 novembre 1986;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 10 giugno 1982.

129) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olimpic*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 maggio 1981:

periodo: dal 13 aprile 1987 al 9 ottobre 1987;
CIPI 31 luglio 1979: dal 21 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° aprile 1982.

130) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1981:

periodo: dal 7 giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 novembre 1982.

131) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in comune di Patrica (Frosinone), a decorrere dal 28 settembre 1981:

periodo: dal 12 dicembre 1986 al 9 giugno 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 9 giugno 1983.

132) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore raffinerie e petroli, operanti in Porto Marghera (Venezia), a decorrere dal 26 novembre 1981:

periodo: dal 28 maggio 1983 al 23 settembre 1983;
CIPI 5 maggio 1973: dal 26 novembre 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 22 luglio 1983.

133) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:

periodo: dal 18 gennaio 1987 al 17 luglio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 26 aprile 1984.

134) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pharma farmaceutici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 novembre 1982:

periodo: dal 16 gennaio 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 29 maggio 1980: dal 7 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1983.

135) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 14 aprile 1987 al 10 ottobre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1984.

136) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983 :

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

137) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 25 giugno 1987;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

138) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Inteco*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, a decorrere dal 7 agosto 1983:

periodo: dal 4 agosto 1985 al 1° novembre 1985;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

139) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Messina, a decorrere dall'8 aprile 1983:

periodo: dal 7 luglio 1985 al 2 gennaio 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 18 ottobre 1984.

140) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Messina, a decorrere dall'8 aprile 1983:

periodo: dal 3 gennaio 1986 al 29 settembre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1984.

141) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 1° febbraio 1983 al 1° maggio 1983;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

142) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 2 maggio 1983 al 28 ottobre 1983;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore

143) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 29 ottobre 1983 al 26 aprile 1984;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

144) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 27 aprile 1984 al 23 ottobre 1984;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

145) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 24 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

146) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia, a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 22 aprile 1985 al 18 ottobre 1985;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

147) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia, a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 19 ottobre 1985 al 16 aprile 1986;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

148) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia, a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 17 aprile 1986 al 13 ottobre 1986;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

149) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 14 ottobre 1986 all'11 aprile 1987;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

150) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 1° aprile 1982:

periodo: dal 12 aprile 1987 al 10 luglio 1987;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

151) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Finterm*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:

periodo: dal 14 dicembre 1986 all'11 giugno 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

152) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 29 giugno 1983:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

153) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fratelli Leonardi*, con sede in Acireale (Catania) e stabilimento di Acireale (Catania), a decorrere dal 26 agosto 1983:

periodo: dal 26 febbraio 1985 al 24 agosto 1985;
CIPI 19 novembre 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

154) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fratelli Leonardi*, con sede in Acireale (Catania) e stabilimento di Acireale (Catania), a decorrere dal 26 agosto 1983:

periodo: dal 25 agosto 1985 al 20 febbraio 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

155) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fratelli Leonardi*, con sede in Acireale (Catania) e stabilimento di Acireale (Catania), a decorrere dal 26 agosto 1983:

periodo: dal 21 febbraio 1986 al 19 agosto 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

156) Lavoratori licenziati dall'azienda *SPAN Compagnia tecnica siciliana*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, a decorrere dal 13 aprile 1983:

periodo: dal 14 ottobre 1984 all'11 aprile 1985;
CIPI 26 marzo 1981: dal 15 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 luglio 1984.

157) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 25 luglio 1986;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

158) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 27 luglio 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

159) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 20 marzo 1987 al 15 settembre 1987;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

160) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

161) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 27 giugno 1986 al 23 dicembre 1986;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 gennaio 1985.

162) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 24 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 gennaio 1985.

163) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. SIL-PA*, con sede in Castellalto (Teramo) e stabilimento di Castellalto (Teramo), a decorrere dal 17 maggio 1985:

periodo: dal 19 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale: 29 settembre 1986.

164) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderia Novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 17 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

165) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni-abbigliamento, operanti nei comuni di Altopascio (Lucca), Chiesina Uzzanese (Pistoia) e Ponte Buggianese (Pistoia), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 28 ottobre 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 30 novembre 1983:
causa: crisi di settore.

166) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni-abbigliamento, operanti nei comuni di Altopascio (Lucca), Chiesina Uzzanese (Pistoia) e Ponte Buggianese (Pistoia), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 29 aprile 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore

167) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 16 ottobre 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 marzo 1985.

168) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 30 maggio 1987 al 25 novembre 1987;
CIPI 27 gennaio 1978: dal 1° gennaio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 aprile 1985.

169) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Resine Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 1° novembre 1985:

periodo: dal 6 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

170) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte*, con sede in Vaie (Torino) e stabilimento di Vaie (Torino), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 20 febbraio 1987 al 18 agosto 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 luglio 1985.

171) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carrauto*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 giugno 1984:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 4 settembre 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 26 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 ottobre 1985.

172) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in provincia di Oristano, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 16 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

173) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in provincia di Oristano, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 10 ottobre 1986;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

174) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in provincia di Oristano, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dall'11 ottobre 1986 all'8 aprile 1987;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

175) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. SO.GRA.ME.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 settembre 1984:

periodo: dal 9 giugno 1987 al 5 dicembre 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985.

176) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 30 aprile 1984:

periodo: dal 2 agosto 1985 al 28 gennaio 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985.

177) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:

periodo: dal 23 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

178) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova cartografica Emmegi*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 ottobre 1984:

periodo: dal 22 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1980.

87A8649

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «International Adoption Associazione per la famiglia», in Tarcento

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1987, registro n. 31 Interno, foglio n. 202, su proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «International Adoption - Associazione per la famiglia», con sede in Tarcento (Udine), è stata eretta in ente morale ai sensi dell'art. 12 del codice civile, e ne è stato approvato il relativo statuto.

87A8723

MINISTERO DEL TESORO

N. 193

Corso dei cambi del 2 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1327,700	1327,700	1328,05	1327,700	1327,700	1327,85	1328 —	1327,700	1327,700	1327,70
Marco germanico	721,540	721.540	721,60	721.540	721,540	721,54	721,550	721,540	721.540	721,54
Franco francese	216,590	216.590	216,50	216,590	216,590	216,59	216,600	216,590	216,590	216,59
Fiorino olandese	641,190	641,190	641,20	641.190	641,190	641,19	641,200	641,190	641,190	641,19
Franco belga	34,754	34,754	34,76	34,754	34,754	34,75	34,756	34.754	34,754	34,75
Lira sterlina	2155,100	2155,100	2156 —	2155,100	2155.100	2155,27	2155.450	2155,100	2155,100	2155,10
Lira irlandese	1935,500	1935.500	1936 —	1935.500	1935,500	1935,55	1935.600	1935,500	1935.500	—
Corona danese	187,780	187,780	187,90	187,780	187.780	187,78	187,780	187,780	187,780	187,78
Dracma	9,439	9,439	9.44	9.439	—	—	9,431	9,439	9.439	—
E.C.U.	1498,400	1498.400	1498,50	1498,400	1498,400	1498,40	1498.400	1498.400	1498.400	1498,40
Dollaro canadese	1016,500	1016,500	1018 —	1016,500	1016,500	1016,82	1017,050	1016,500	1016,500	1015,50
Yen giapponese	9,076	9,076	9,07	9,076	9,076	9,07	9.077	9,076	9,076	9,07
Franco svizzero	865,870	865,870	866 —	865,870	865,870	865,98	866,100	865,870	865,870	865,87
Scellino austriaco	102,504	102,504	102,50	102,504	102,504	102,50	102,510	102,504	102.504	102,50
Corona norvegese	197,510	197,510	197,65	197,510	197,510	197,54	197,570	197,510	197,510	197,50
Corona svedese	206,010	206,010	205,90	206,010	206,010	206 —	205,990	206,010	206,010	206 —
FIM	300,470	300,470	300.40	300,470	300.470	300,52	300,570	300,470	300,470	—
Escudo portoghese	9,151	9,151	9.16	9,151	9,151	9,15	9,156	9,151	9,151	9,15
Peseta spagnola	10.851	10,851	10,855	10,851	10,851	10,85	10.864	10,851	10,851	10,85
Dollaro australiano	951,500	951,500	952 —	951,500	951,500	945,30	951 —	951,500	951,500	951,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1327,850
Marco germanico	721,545
Franco francese	216.595
Fiorino olandese	641,195
Franco belga	34,755
Lira sterlina	2155.275
Lira irlandese	1935,550
Corona danese	187,780
Dracma	9,435
E.C.U.	1498,400
Dollaro canadese	1016,775
Yen giapponese	9,076
Franco svizzero	865,985
Scellino austriaco	102,507
Corona norvegese	197,540
Corona svedese	206 —
FIM	300,520
Escudo portoghese	9,153
Peseta spagnola	10,857
Dollaro australiano	951.250

Media dei titoli del 2 ottobre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	81,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	99,900
» » » » 1- 1-1984/88	99,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,325
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,075
» » » » 1- 7-1983/88	100,400
» » » » 1- 8-1983/88	100,575
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	101.325
» » » » 15- 7-1985/90	97,825
» » » » 16- 8-1985/90	98 —
» » » » 18- 9-1985/90	97,975
» » » » 18-10-1985/90	98,450
» » » » 1-11-1983/90	102,400
» » » » 18-11-1985/90	98,275
» » » » 1-12-1983/90	102,225
» » » » 18-12-1985/90	98,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,900
» » » » 17- 1-1986/91	98,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,975
» » » » 18- 3-1986/91	98.375
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	100,975
» » » » 1- 6-1984/91	101,025
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » » 1-11-1984/91	100,075
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	98,175
» » » » 1- 2-1985/92	96,850
» » » » 18- 4-1986/92	98,525
» » » » 19- 5-1986/92	95,425
» » » » 1- 2-1985/95	95,550
» » » » 1- 3-1985/95	93.825
» » » » 1- 4-1985/95	93,600
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,400
» » » » 1- 7-1985/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	95,175
» » » » 1- 9-1985/95	95,400
» » » » 1-10-1985/95	96,075
» » » » 1-11-1985/95	95,800
» » » » 1-12-1985/95	95,675
» » » » 1- 1-1986/96	95,525
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	95,425
» » » » 1- 4-1986/96	95,050
» » » » 1- 5-1986/96	94,975
» » » » 1- 6-1986/96	94,925
» » » » 1- 7-1986/96	95,125
» » » » 1- 8-1986/96	94,650
» » » » 1- 9-1986/96	94,925
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,800
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,250
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,325
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,300
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,650
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	98.950
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,650
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,725
» » » 9,25% 1-10-1990	93,800
» » » 9,25% 1-11-1990	94,550
» » » 9,25% 1-12-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,125
» » » 9,25% 1- 1-1992	92 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,375
» » » » 1983/90 11,50%	107,150
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	107,625
» » » » 1985/93 9,60%	103,200
» » » » 1985/93 9,75%	103,450
» » » » 1985/93 9,00%	101,050
» » » » 1985/93 8,75%	100,075
» » » » 1986/94 8,75%	100,350
» » » » 1986/94 6,90%	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M02107

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 367, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione		
Piemonte	posti	8
Lombardia	»	10
Veneto	»	8
Friuli-Venezia Giulia	»	6
Liguria	»	7
Emilia-Romagna	»	7

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso, a pena di nullità.

Per i posti messi a concorso nelle singole regioni, saranno formate distinte graduatorie di merito con le modalità specificate al successivo art. 7.

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 958/86 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedate senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità scientifica, classica o degli istituti tecnici femminili, abilitazione magistrale, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare, a pena di nullità:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limte massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblia amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) la regione per la quale intendono concorrere;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

o) non saranno prese in considerazione le domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta tra quelle elencate al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di una regione non elencata nello stesso art. 1, o che contengano l'indicazione di più regioni. L'invio di più domande per regioni diverse implica egualmente l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, l'indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità allo schema di domanda allegato. Non si terrà conto altresì delle domande non firmate dal candidato.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 4.
Prove e sede di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Prove scritte:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Colloquio: il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;
b) nozioni di contabilità di Stato;
c) elementi di economia politica;
d) elementi di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 3 dicembre 1987, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna, pertanto coloro che non abbiano avuto notizia della esclusione dal concorso, disposta con decreto ministeriale motivato, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al primo comma, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla prova orale, i documenti, redatti in conformità alla legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 7.
Graduatoria

Le graduatorie di merito, sia quella generale che quelle regionali, saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché altre disposizioni di legge in materia.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, sia quella generale che quelle regionali, saranno approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avranno immediata efficacia.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico in carta legale, rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza o da un medico militare o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7). In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1987
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 312

ALLEGATO

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 5.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)........................ nato a................. (provincia ....) il ...., domiciliato in.............. c.a.p. .... (provincia ....), via .... n. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro per la regione ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché.. (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di.............................. conseguito presso.., via .... città.. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente... (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione................................ con la qualifica di .... dal................... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione....................... .... con la qualifica di.. dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione che gli venga assegnata, nell'ambito della regione prescelta.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo.............. .... (indicare il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma... (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il..»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

87A8788

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventisei posti nella qualifica di ragioniere, sesto livello, del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventisei posti nella qualifica di ragioniere, sesto livello, del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1987, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo dello sport - Eur, nei giorni 1 e 2 dicembre 1987 alle ore 8 in ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi muniti di un idoneo e valido documento di riconoscimento, nei giorni e nell'ora indicati in precedenza.

Ai candidati non sarà permesso introdurre nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti ecc. Sono ammesssi esclusivamente codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati.

L'amministrazione non si assume nessuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli addetti di vigilanza.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

87A8505

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo organico del personale degli uffici, quinta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale p.t. delle Marche-Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 aprile 1987, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4793, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1986, registro n. 2, foglio n. 135, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale degli uffici, quinta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale p.t. delle Marche-Umbria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981).

87A8789

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - educatore professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale dipendente dell'U.S.L. in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

87A8705

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 67.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Garbagnate Milanese (Milano).

87A8701

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale dirigente nel settore dell'organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso ad un posto di operatore professionale dirigente nel settore dell'organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

87A8703

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di assistente medico presso la divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente medico presso la divisione di O.R.L.;

un posto di assistente medico presso la divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 dell'11 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

87A8706

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale in Genova.

87A8704

REGIONE UMBRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 68 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Marsciano (Perugia).

87A8708

REGIONE CAMPANIA

Concorso a due posti di sociologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 40

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di sociologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 40.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 21 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Napoli.

87A8707

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

ventisei posti di assistente medico area funzionale di medicina;

ventitre posti di assistente medico area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 14 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Mercato S. Severino (Salerno).

87A8735

REGIONE TOSCANA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti concorsi riservati, per soli titoli, presso varie unità sanitarie locali della regione, a:

un posto di dirigente dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 17;

un posto di dirigente dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 13;

un posto di dirigente dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 25;

un posto di dirigente dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 16;

un posto di dirigente dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 5;

un posto di dirigente veterinario di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 5;

un posto di dirigente dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 22;

un posto di dirigente veterinario della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'unità sanitaria locale n. 22;

un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 12 agosto 1987, n. 41 del 26 agosto 1987, n. 47 del 16 settembre 1987 e n. 48 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Firenze.

87A8709

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore ortottista;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore capo tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 15 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgo Valsugana (Trento).

87A8702

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 232 del 5 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, in Brescia: Concorso pubblico, per titoli, al posto di direttore, ruolo tecnico-veterinari.

Consorzio autonomo del porto di Genova: Concorso pubblico per opere artistiche destinate all'abbellimento della nuova aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Genova-Sestri.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero del tesoro relativo al «Prospetto del corso medio dei titoli - valevole per il secondo semestre 1987 - che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione». (Prospetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1987).

Nel prospetto citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dopo il n. d'ordine 457, deve intendersi aggiunto in progressione il sottospecificato titolo: «n. d'ordine: 457-*bis* - Istituto credito fondiario 6% agrario ord. - con cedola: 80,70 - senza cedola: 77,70 - Detratto il decimo: con cedola: 72,63; senza cedola: 69,93».

87A8833

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14 della regione Lombardia. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 1987)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pag.11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto di farmacista *collaboratore*», leggasi: «un posto di farmacista *coadiutore*».

87A8834

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **100.000**
- semestrale . . . . . L. **55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . L. **110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . . L. **13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **82.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . . L. **13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **313.000**
- semestrale . . . . . L. **172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. **1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221